GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 31 luglio 2026

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

premesso

• che, con delibera del 22 maggio 2026, l'Unione delle Camere Penali Italiane ha denunciato la sistematica e indiscriminata captazione, protrattasi per circa sei mesi presso la Casa circondariale di Perugia "Capanne", dei colloqui intercorsi tra detenuti e almeno quindici difensori diversi da quello indicato nel provvedimento autorizzativo;

• che quelle captazioni hanno consentito agli organi dell'accusa di prendere conoscenza di conversazioni protette dal segreto professionale, aventi ad oggetto strategie processuali, informazioni riservate e ogni altro contenuto proprio del rapporto fiduciario tra difensore e assistito;

• che tali fatti hanno determinato una delle più gravi violazioni del diritto di difesa e della libertà e segretezza delle comunicazioni che possano verificarsi in uno Stato di diritto, in contrasto con gli artt. 15 e 24 della Costituzione, con gli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 103 del codice di procedura penale, che impone l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione rientra tra quelle di cui è vietato l'ascolto;

• che la violazione risulta tanto più grave perché consumata all'interno di un istituto penitenziario, nei confronti di persone già private della libertà personale e quindi interamente affidate alla responsabilità dello Stato, in un luogo nel quale l'effettività del colloquio riservato con il difensore rappresenta il più essenziale presidio per la tutela del diritto di difesa;

• che, per tali ragioni, la Giunta aveva proclamato, con delibera del 22 maggio 2026, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni dall'8 al 12 giugno 2026 e indetto una manifestazione nazionale, poi tenutasi a Perugia l'11 giugno 2026;

• che, il 4 giugno 2026, una delegazione della Giunta è stata ricevuta dal Ministro della Giustizia e dal Capo di Gabinetto e che, all'esito dell'incontro, il Ministro ha pubblicamente comunicato di avere disposto l'effettuazione, da parte dell'Ispettorato generale, di *"tutti gli accertamenti necessari a chiarire la vicenda"* e la formulazione delle conseguenti proposte;

• che l'Unione ha accolto con favore quell'impegno, confidando che lo Stato avrebbe ricostruito compiutamente quanto accaduto, individuato le ragioni e le modalità della violazione e adottato le misure organizzative, normative e, ove necessario, disciplinari idonee a impedirne la ripetizione;

• che l'Unione non ha mai preteso di indicare al Ministro quali strumenti ispettivi o amministrativi utilizzare, ma ha chiesto e continua a chiedere che siano accertati tutti gli aspetti essenziali della vicenda: quanti colloqui siano stati captati, chi abbia avuto accesso al loro contenuto, per quali ragioni le captazioni non siano state immediatamente interrotte, quali direttive siano state impartite, quali controlli siano stati esercitati, come le registrazioni siano confluite nel materiale investigativo, se coloro

i quali hanno subito le illecite interferenze nelle loro conversazioni riservate siano stati resi edotti di tale violazione;

• che il 2 luglio 2026 l'Unione, non avendo ancora ricevuto alcuna informazione, ha nuovamente scritto al Ministro della Giustizia, richiamando l'impegno assunto nell'incontro del 4 giugno e chiedendo di conoscere gli esiti degli accertamenti svolti e le iniziative adottate o programmate;

• che, parallelamente, l'Unione si è rivolta al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia, il quale aveva inizialmente ricevuto i rappresentanti il Presidente della Camera Penale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine locali e comunicato loro di avere attivato le verifiche rientranti nelle attribuzioni del proprio ufficio;

• che tra l'Unione e il Procuratore generale sono intercorse cinque comunicazioni, tre dell'Unione e due del Procuratore generale, integralmente rese pubbliche, attraverso le quali è stato chiesto di rendere conoscibili gli esiti degli accertamenti effettuati e le iniziative eventualmente adottate;

• che il Procuratore generale ha ritenuto di non dover fornire tali informazioni, contestando il perimetro delle richieste dell'Unione e opponendo insussistenti esigenze di riservatezza, che certamente non possono impedire di rendere conto delle modalità attraverso le quali una garanzia costituzionale è stata così gravemente e ripetutamente violata;

• che, a distanza di oltre due mesi dalla delibera del 22 maggio e dall'avvio degli accertamenti ministeriali, nessuna informazione è stata comunicata dal Ministro della Giustizia e nessuna ricostruzione ufficiale dei fatti è stata resa conoscibile;

considerato

• che fare piena luce su quanto accaduto non costituisce una pretesa corporativa dell'Avvocatura, ma un elementare dovere democratico delle istituzioni nei confronti di tutti i cittadini;

• che la libertà e la segretezza delle comunicazioni e il diritto di difesa appartengono a ogni persona e costituiscono limiti invalicabili all'esercizio dei poteri investigativi, la cui violazione non può essere sottratta alla conoscenza e al controllo dell'opinione pubblica;

• che la trasparenza richiesta non riguarda certamente dati coperti dal segreto investigativo e neppure riservati, non essendo riferita all'identità dei soggetti coinvolti o al contenuto delle conversazioni illegittimamente captate, ma alle cause della violazione, al mancato funzionamento dei controlli e alle misure auspicabilmente adottate per impedire la ripetizione di analoghe violazioni;

• che, quando un potere pubblico viene esercitato al di fuori dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge, lo Stato ha il dovere di accertare l'accaduto, spiegarlo ai cittadini e rimuovere le condizioni che lo hanno reso possibile;

• che il decorso di oltre due mesi non può essere giustificato dalla complessità delle verifiche, trattandosi di accertamenti circoscritti, riferiti a operazioni individuate nel tempo, agli atti che le hanno autorizzate e disciplinate, alle registrazioni effettuate e ai soggetti che ne hanno curato l'esecuzione e il controllo;

• che il protrarsi del silenzio istituzionale, dopo l'impegno pubblico ad accertare ogni aspetto della vicenda, alimenta il convincimento che si intenda lasciare trascorrere il tempo sino a spegnere l'attenzione pubblica, senza dare risposta alle domande poste e senza assumere le conseguenti iniziative;

• che una vicenda di questa gravità non può essere archiviata attraverso il silenzio, né può ritenersi che la mancata conoscenza degli accertamenti compiuti renda meno grave la violazione o ne cancelli le conseguenze;

rilevato altresì

• che il Ministro della Giustizia e l'attuale maggioranza parlamentare avevano ripetutamente annunciato una stagione di riforme liberali e garantiste, dirette a ricondurre l'esercizio dei poteri investigativi entro limiti coerenti con la Costituzione e con la centralità della persona;

• che, al contrario, il disegno di legge n. 806, d'iniziativa dei senatori Zanettin e Bongiorno, recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali", approvato dal Senato il 10 aprile 2024 e trasmesso alla Camera come proposta di legge n. 1822, è rimasto fermo presso la Commissione giustizia della Camera dopo le audizioni svolte il 27 maggio 2025;

• che quell'articolato introduce garanzie oggi indispensabili nella disciplina del sequestro dei dispositivi digitali, subordinando l'ablazione e l'acquisizione dei dati a provvedimenti motivati, a criteri di necessità e proporzione e, nei passaggi più invasivi, al controllo del giudice;

• che il suo iter ha subito un sostanziale arresto proprio dopo le osservazioni formulate dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, volte a denunciare le ricadute della nuova disciplina sull'efficacia delle indagini per i reati di criminalità organizzata e terrorismo;

• che le esigenze rappresentate dagli organi dell'accusa devono essere attentamente considerate dal legislatore, come ogni opinione qualificata, ma non possono divenire la misura esclusiva delle riforme processuali, né determinare l'abbandono di norme poste a tutela della libertà e della riservatezza dei cittadini;

• che lo stesso arretramento culturale si manifesta negli emendamenti presentati, anche se allo stato non approvati, nel corso dell'esame del disegno di legge S. 1939, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, diretti a modificare l'art. 270 del codice di procedura penale e ad ampliare ulteriormente la possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state autorizzate;

• che tali proposte sono state elaborate a seguito delle richieste rivolte ancora una volta dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo al Ministro della Giustizia e tendono ad ampliare le deroghe al principio secondo cui l'autorizzazione giudiziaria alla violazione della segretezza delle comunicazioni è concessa in relazione a uno specifico fatto di reato, e non può trasformarsi in un'autorizzazione generale alla ricerca di illeciti diversi;

• che l'utilizzazione delle intercettazioni per fatti del tutto estranei al procedimento originario, oltre i casi eccezionali giustificati dall'accertamento di delitti di straordinaria gravità, quali quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reati, trasforma progressivamente uno strumento

eccezionale di ricerca della prova in un mezzo generalizzato di esplorazione della vita privata dei cittadini e riapre la strada alle intercettazioni cosiddette “a strascico”;

• che appare particolarmente grave che, mentre rimane senza risposta la captazione illegittima dei colloqui difensivi avvenuta a Perugia, si progettino nuove estensioni della circolazione e dell’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, ancora una volta accogliendo le richieste provenienti dagli organi dell’accusa e arretrando sul terreno delle garanzie;

• che, nello stesso periodo, il Consiglio dei ministri ha approvato, il 14 luglio 2026, un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile, il quale estende ulteriormente il cosiddetto fermo preventivo di polizia, già introdotto dall’art. 7 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, consentendone l’applicazione anche nei confronti dei minorenni e in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone;

• che tale misura consente di accompagnare e trattenere una persona negli uffici di polizia sino a dodici ore sulla base di una valutazione preventiva di pericolosità, anche desunta da elementi non riconducibili all’accertamento di un reato, e può essere esercitata anche dagli agenti della polizia locale quando impiegati nei relativi servizi quali agenti di pubblica sicurezza;

• che una limitazione della libertà personale fondata su presupposti generici e valutazioni prognostiche di polizia pone evidenti problemi di compatibilità con l’art. 13 della Costituzione, che ammette provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza soltanto in casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge;

• che, il 23 luglio 2026, il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato il testo di un disegno di legge diretto a modificare l’art. 98 del codice penale, introducendo, per i minori tra i quattordici e i diciotto anni, una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere e invertendo così il criterio che impone oggi di accertare positivamente, caso per caso, la maturità del minore;

• che tale intervento incide su una regola introdotta dallo stesso codice penale del 1930 e rimasta ferma anche nella successiva evoluzione dell’ordinamento minorile, arretrando persino rispetto alla disciplina elaborata durante il regime fascista e trascurando le acquisizioni scientifiche relative alla progressiva maturazione delle capacità cognitive, emotive e di controllo degli impulsi durante l’adolescenza;

• che questa proposta, priva di dimostrata utilità rispetto all’andamento della criminalità minorile, presenta una natura prevalentemente simbolica e propagandistica e contraddice i principi di individualizzazione, protezione ed educazione sui quali si fonda la giustizia penale minorile;

• che non può essere invocata la ristrettezza del tempo residuo della legislatura per giustificare l’abbandono di riforme di garanzia già approvate da un ramo del Parlamento e, contemporaneamente, avviare nuovi procedimenti legislativi diretti ad ampliare i poteri di polizia e a ridurre le garanzie riconosciute ai minori;

• che lo schema di decreto legislativo sull’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività di polizia e nelle indagini preliminari non assicura adeguatamente la spiegabilità, la verificabilità e la contestabilità degli esiti algoritmici, né la necessaria simmetria informativa tra accusa e difesa, e affida al solo pubblico ministero l’autorizzazione all’impiego di sistemi di identificazione biometrica remota, senza il preventivo controllo di un giudice terzo e imparziale e prevedendo, inoltre, inaccettabili forme

generalizzate di raccolta dati e schedature in occasione di manifestazioni pubbliche, travalicando perfino i limiti di garanzia minima dettati dal regolamento europeo in materia;

considerato inoltre

• che la stessa distanza tra gli impegni assunti e le politiche concretamente attuate emerge nella gestione della drammatica condizione delle carceri italiane;

• che, al 30 giugno 2026, negli istituti penitenziari italiani risultavano presenti 64.773 persone, a fronte di una capienza regolamentare nominale di 51.183 posti e di una capienza effettiva di circa 46.400 posti, con un indice reale di sovraffollamento pari al 139,5%;

• che il sovraffollamento, il degrado delle strutture, la carenza di assistenza sanitaria e psicologica e la sostanziale impossibilità di realizzare adeguati percorsi trattamentali, privano migliaia di persone non soltanto della libertà, ma delle condizioni minime di dignità che lo Stato ha l'obbligo costituzionale di garantire;

• che nel 2026 si sono già registrati trentatré suicidi di persone detenute e che ciascuna di queste morti rappresenta il segno tragico di un sistema incapace di proteggere le vite affidate alla sua custodia;

• che, nel corso di molteplici incontri istituzionali, l'Unione ha sollecitato l'adozione di un provvedimento di clemenza e, quantomeno, l'approvazione di misure immediatamente efficaci, come l'ampliamento della liberazione anticipata, idonee a ridurre la pressione carceraria;

• che il Ministro, pur non condividendo tali proposte, aveva assicurato l'adozione di misure alternative capaci di incidere concretamente sul sovraffollamento, senza che, a oggi, sia stato realizzato alcun intervento proporzionato alla gravità e all'urgenza dell'emergenza;

• che sebbene vada salutata con favore la recente approvazione della disciplina che amplia l'accesso alla detenzione domiciliare nei casi particolari per i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti, estendendola alle pene detentive, anche residue e congiunte a pena pecuniaria, non superiori a otto anni per la cui concreta efficacia sono però indispensabili adeguati ed immediati investimenti nelle comunità terapeutiche, il potenziamento della magistratura di sorveglianza e un'applicazione non frustrata da formalismi e interpretazioni restrittive, tutti aspetti che non consentono di ritenere che vi saranno concrete ricadute positive nel breve periodo;

• che le captazioni dei colloqui difensivi avvenute nel carcere di Perugia si collocano precisamente in questo contesto: persone private della libertà, già costrette a subire condizioni detentive spesso incompatibili con la dignità umana, sono state private anche della riservatezza del rapporto con il proprio difensore e della possibilità di confidare nell'esistenza di uno spazio sottratto al controllo dell'autorità;

ritenuto

• che i fatti di Perugia e la mancata pubblicazione degli esiti degli accertamenti ministeriali non costituiscono un episodio isolato, ma rappresentano il punto nel quale diventano evidenti le conseguenze di una cultura istituzionale che considera le garanzie come ostacoli all'efficacia dell'azione repressiva;

• che al mancato rispetto dell'impegno di fare piena luce sulla violazione dei colloqui difensivi si accompagnano l'arresto delle riforme dirette a limitare il sequestro indiscriminato dei dispositivi digitali, il tentativo di ampliare l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi, l'estensione dei poteri preventivi di polizia, la regressione della disciplina dell'imputabilità minorile e la persistente inerzia di fronte alla catastrofe penitenziaria;

• che il quadro complessivo rivela l'abbandono della prospettiva liberale e garantista più volte annunciata e il progressivo prevalere di una politica penale securitaria, simbolica e orientata alla ricerca del consenso, nella quale i diritti fondamentali vengono subordinati alle esigenze dell'accusa e dell'ordine pubblico;

• che la tutela della sicurezza non può essere perseguita attraverso l'indebolimento dei limiti costituzionali al potere, poiché quei limiti non proteggono il reato, ma ogni cittadino dall'arbitrio dello Stato;

• che le scelte relative ai confini dei poteri investigativi e di polizia appartengono al Parlamento e non possono essere dettate dagli organi dell'accusa, la cui funzione istituzionale è necessariamente orientata alla repressione dei reati e non alla sintesi tra tale esigenza e la tutela delle libertà fondamentali;

• che, in questo contesto, il silenzio del Ministro sulla vicenda di Perugia assume un significato ancora più grave, perché manifesta l'incapacità o la mancanza di volontà di rendere effettivi proprio quei limiti e quelle garanzie che avrebbero dovuto caratterizzare l'azione riformatrice annunciata;

• che l'Unione delle Camere Penali Italiane non può accettare che la lesione della riservatezza dei colloqui difensivi venga affidata all'oblio, né che le promesse di riforma liberale siano sostituite da una nuova espansione del diritto penale, dei poteri investigativi e delle misure di polizia;

• che è pertanto necessario richiamare nuovamente l'attenzione dei cittadini, del Parlamento e del Governo sulla gravità di quanto accaduto e sulla necessità di ristabilire un indirizzo politico coerente con i principi dello Stato costituzionale di diritto;

tutto ciò premesso, considerato, rilevato e ritenuto, la Giunta

delibera

nel rispetto del Codice di autoregolamentazione, **l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 settembre 2026**, secondo le modalità e con le eccezioni previste dal medesimo Codice;

chiede

al Ministro della Giustizia di rendere immediatamente conoscibili gli esiti degli accertamenti disposti sulla vicenda delle captazioni dei colloqui tra difensori e assistiti presso la Casa circondariale di Perugia "Capanne", indicando le cause della violazione, le modalità attraverso le quali essa si è protratta, i controlli effettuati e le misure adottate o programmate per impedirne la ripetizione;

sollecita

il Governo e il Parlamento a riprendere e completare le riforme dirette a rafforzare il controllo giurisdizionale sui poteri investigativi, a respingere ogni ulteriore estensione indiscriminata dell'utilizzazione delle intercettazioni, a ricondurre le misure preventive di polizia entro i limiti rigorosi dell'art. 13 della Costituzione, a preservare i principi propri della giustizia minorile e ad adottare immediati ed efficaci provvedimenti per fronteggiare il sovraffollamento e ristabilire condizioni dignitose negli istituti penitenziari;

si riserva

di assumere ogni ulteriore iniziativa politica e istituzionale necessaria sino a quando non sarà fatta piena luce sulla vicenda di Perugia e non saranno adottate misure effettive a tutela della riservatezza dei colloqui difensivi e dei diritti fondamentali delle persone sottoposte al potere dello Stato;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Interno, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Presidenti delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, al Consiglio Nazionale Forense e ai Capi degli uffici giudiziari.

Roma, 31 luglio 2026

Il Segretario

Avv. Rinaldo Romanelli

Il Presidente

Avv. Francesco Petrelli